

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

(G.U. 21-4-1998, n. 92)

CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI, IN ATTUAZIONE DEL CAPO I DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. OGGETTO

[1] Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15-3-1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate dai decreti legislativi 4-6-1997, n. 143; 19-11-1997, n. 422; 18-11-1997, n. 426; 23-12-1997, n. 469; 8-1-1998, n. 3 e 11-2-1998, n. 32, nonché dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio, dal decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio con l'estero.

[2] Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo, il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge.

[3] Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni e gli enti locali esercitano funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 2 della legge 15-3-1997, n. 59.

[4] In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2. RAPPORTI INTERNAZIONALI E CON L'UNIONE EUROPEA

[1] Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Spettano allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. Ogni altra attività di esecuzione è esercitata dallo Stato ovvero dalle regioni e dagli enti locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente decreto legislativo.

Art. 3. CONFERIMENTI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI E STRUMENTI DI RACCORDO

[1] Ciascuna regione, ai sensi del primo e quinto comma dell'art. 4, della legge 15-3-1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 4, terzo comma, della stessa legge n. 59 del 1997, nonché a quanto previsto dall'art. 3 della legge 8-6-1990, n. 142.

[2] La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai principi di cui all'art. 4, terzo comma, della legge 15-3-1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al primo comma del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al quinto comma del presente articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.

[3] La legge regionale di cui al primo comma attribuisce agli enti locali le risorse umane, organizzative, finanziarie e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

[4] Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui all'art. 4, quinto comma, della legge 15-3-1997, n. 59.

[5] Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

[6] I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 della legge 15-3-1997, n. 59, sono comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.

[7] Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 3 della legge 15-3-1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti alle regioni e agli enti locali.

Art. 4.

INDIRIZZO E COORDINAMENTO

[1] Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con il presente decreto legislativo, è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'art. 8 della legge 15-3-1997, n. 59.

Art. 5.

POTERI SOSTITUTIVI

[1] Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

[2] Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

[3] In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al primo comma e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al secondo comma, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni» e alla Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 8, terzo comma, della legge 15-3-1997, n. 59.

[4] Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.

Art. 6.

COORDINAMENTO DELLE INFORMAZIONI

[1] I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche mediante sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

[2] Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6-9-1989, n. 322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).

[3] Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli artt. 6 e 9 del decreto legislativo 28-8-1997, n. 281.

Art. 7. ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE

[1] I provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15-3-1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.

[2] Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15-3-1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:

a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;

b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al successivo terzo comma, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni;

c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.

[3] Con i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15-3-1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto:

a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;

b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;

c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.

[4] Con i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge 15-3-1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.

[5] Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.

[6] Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'art. 1, nono comma, della legge 28-12-1995, n. 549.

[7] Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.

[8] Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28-8-1997, n. 281, denominata «Conferenza unificata», promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, lettera c), dello stesso decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:

a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 della legge 27-12-1997, n. 449;

b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;

c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;

d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al secondo comma del presente articolo.

[9] In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 7 della legge 15-3-1997, n. 59.

[10] Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15-3-1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata può predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'art. 7 della legge 15-3-1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 28-8-1997, n. 281.

[11] Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'art. 7 della legge 15-3-1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.

Art. 8.

REGIME FISCALE DEL TRASFERIMENTO DEI BENI

[1] I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 della legge 15-3-1997, n. 59, che trasferiscono a regioni ed enti locali i beni in relazione alle funzioni conferite, costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili che dovrà avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo a tasse e imposte.

Art. 9.

RIORDINO DI STRUTTURE

[1] Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli artt. 7, 10 e 11 della legge 15-3-1997, n. 59.

[2] Le disposizioni di cui all'art. 7, quarto comma, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.

Art. 10.

REGIONI A STATUTO SPECIALE

[1] Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.

Titolo II

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 11.

AMBITO DI APPLICAZIONE

[1] In attuazione della delega conferita dall'art. 1 della legge 15-3-1997, n. 59, il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni ed agli enti locali, nonché, nei casi espressamente previsti, alle autonomie

funzionali, delle funzioni e compiti esercitati, nel settore dello sviluppo economico, da qualunque organo o amministrazione dello Stato o da enti pubblici da questo dipendenti.

[2] Il settore sviluppo economico attiene, in particolare, oltre alla materia «agricoltura e foreste», che resta disciplinata dal decreto legislativo 4-6-1997, n. 143, alle materie «artigianato», «industria», «energia», «miniere e risorse geotermiche», «ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», «fiere e mercati e commercio», «turismo ed industria alberghiera».

[3] Il conferimento comprende anche gli atti di organizzazione e ogni altro atto strumentale in rapporto di stretta connessione all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.

Capo II ARTIGIANATO

Art. 12. DEFINIZIONI

[1] Le funzioni amministrative relative alla materia «artigianato», così come definita dall'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616, comprendono anche tutte le funzioni amministrative relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, incentivi, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche.

Art. 13. FUNZIONI E COMPITI CONSERVATI ALLO STATO

[1] In materia di artigianato sono conservate all'amministrazione statale le funzioni attualmente previste concernenti:

a) la tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di quella artistica e di qualità, di cui alla legge 9-7-1990, n. 188; b) eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di programmi regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata. In tali casi lo Stato, d'intesa con la regione interessata, può avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui all'art. 37 della legge 25-7-1952, n. 949. La composizione dei comitati tecnici regionali può essere modificata dalla Conferenza unificata.

Art. 14. CONFERIMENTO DI FUNZIONI ALLE REGIONI

[1] Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'artigianato, come definita nell'art. 12, non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 13.

Art. 15. AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE ARTIGIANE

[1] Le regioni provvedono all'incentivazione delle imprese artigiane, secondo quanto previsto con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

[2] Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati.

Art. 16. ABROGAZIONI

[1] All'art. 127, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18-6-1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: «i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini».

[2] E' abrogato l'art. 111 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono abrogati gli artt. 197, 198 e 199 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6-5-1940, n. 635. Nell'art. 243, primo comma, del medesimo regolamento approvato con regio decreto n. 635 del 1940 sono soppresse le parole: «ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie od arti affini».

[3] E' abrogato l'art. 3 del decreto legge 31-7-1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3-10-1987, n. 399. Sono, inoltre, abrogati i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28-11-1989, n. 453, e 2-2-1994, n. 285.

[4] E' abrogato l'art. 12 della legge 8-8-1985, n. 443.

Capo III INDUSTRIA

Art. 17. DEFINIZIONI

[1] Le funzioni amministrative relative alla materia «industria» comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla trasformazione e alla lavorazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, con esclusione delle funzioni relative alle attività artigianali ed alle altre attività produttive di spettanza regionale in base all'art. 17, primo comma, della Costituzione e ad ogni altra disposizione vigente.

[2] Sono comprese nella materia anche le attività di erogazione e scambio di servizi a sostegno delle attività di cui al primo comma, con esclusione comunque delle attività creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attività concernenti le società fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione.

Art. 18. FUNZIONI E COMPITI CONSERVATI ALLO STATO

[1] Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

- a) i brevetti e la proprietà industriale, salvo quanto previsto all'art. 20 del presente decreto legislativo;
- b) la classificazione delle tipologie di attività industriali ai sensi dell'art. 2 della legge 12-8-1977, n. 675;
- c) la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro;
- d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli utenti;
- e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
- f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell'art. 63 del regio decreto 18-6-1931, n. 773;
- g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e all'esportazione di armi da guerra;
- h) la fabbricazione, il deposito, l'importazione, la vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali esplosivi, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;
- i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo impiego;
- l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonché le direttive e le competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
- m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi dell'art. 1 della legge 3-4-1979, n. 95, e successive modifiche;
- n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;
- o) la concessione di agevolazioni, contributi, incentivi, sovvenzioni, benefici di qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attività o interventi di rilevanza economica strategica o di attività valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialità fra gli operatori; tali attività sono identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
- p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi, benefici per attività di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse;
- q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della legge 17-2-1982, n.46;
- r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23-12-1996, n. 662. Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, quarto comma, del decreto legislativo 1-9-1993, n. 385;

- s) le prestazioni, le agevolazioni, i servizi e la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24-5-1977, n. 227, nonché la determinazione delle tipologie e caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni, modalità e tempi della loro concessione;
- t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo di vendita, delle modalità per l'applicazione e il distacco del contrassegno, dei modelli del certificato di origine e dei registri speciali, ai sensi dell'art. 4 della legge 28-11-1965, n. 1329;
- u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legge 22-10-1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19-12-1992, n. 488;
- v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma, definite dall'art. 2, comma 203, della legge 23-12-1996, n. 662, e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;
- z) l'attuazione delle misure di cui alla legge 25-2-1992, n. 215, per l'imprenditoria femminile e al decreto legge 30-12-1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28-2-1986, n. 44, per l'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;
- aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto legge 22-10-1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19-12-1992, n. 488, per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attività produttive. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto legge n. 415, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera p) del presente comma;
- bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4-11-1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni.
- [2] Senza pregiudizio delle attività concorrenti che possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'art. 1, sesto comma, della legge 15-3-1997, n. 59, lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:
- a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione;
- b) la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
- c) il sostegno alla partecipazione di imprese e società italiane a gare internazionali;
- d) l'attività promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla legge 25-3-1997, n. 68.
- [3] Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente.

Art. 19.

CONFERIMENTO DI FUNZIONI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI

- [1] Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria, come definita nell'art. 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 18 e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'art. 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'art. 18.
- [2] Salvo quanto previsto nell'art. 18, primo comma, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, sovvenzioni, contributi, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.
- [3] Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e programmatiche, le regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalità previste dall'art. 3, primo comma, lettera c) della legge 15-3-1997, n. 59.

[4] A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ciascuna regione può proporre l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui alla lettera aa) del primo comma dell'art. 18.

[5] Salvo quanto previsto dall'art. 18, primo comma, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni, sovvenzioni, contributi, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria saranno erogati dalle regioni.

[6] I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione. [7] Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro dell'industria, previste in relazione a funzioni conferite alle regioni.

[8] Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste, nonché quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo.

[9] Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli artt. 4 e 5 della legge 15-2-1963, n. 281, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31-3-1988, n. 152. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'art. 20 della legge 7-8-1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, che può essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso art. 20 della legge n. 241 del 1990.

[10] Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi fino a compimento dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle agevolazioni, per i quali alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni risulta già avviato il relativo procedimento amministrativo.

[11] Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'art. 10 della legge 15-3-1997, n. 59, sono individuate le attività di collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati abilitati.

[12] Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del precedente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

Art. 20.

FUNZIONI DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

[1] Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

[2] Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con specifico riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al primo comma.

Art. 21.

SEMPLIFICAZIONI E LIBERALIZZAZIONI

[1] Sono soppresse le seguenti funzioni:

a) autorizzazione agli investimenti per l'apertura e l'ampliamento di nuovi impianti industriali, prevista dagli artt. 3 e 4 del decreto legge 30-4-1976, n. 156, convertito con modificazioni dalla legge 24-5-1976, n. 350, come modificati dalla legge 1-3-1986, n. 64;

b) autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamento, riattivazione e trasformazione degli impianti di macinazione e operazioni di trasferimento o concentrazione degli stessi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18-4-1994, n. 386.

[2] Il riconoscimento come impresa produttrice di amido, fecole e derivati, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31-5-1989, si intende concesso ove nel termine di sessanta giorni dalla richiesta non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, ai sensi dell'art. 20 della legge 7-8-1990, n. 241.

Art. 22.

LIBERALIZZAZIONI E SEMPLIFICAZIONI CONCERNENTI LE FUNZIONI DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

[1] E' soppresso il visto annuale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai sensi dell'art. 7 della legge 31-7-1956, n. 1002. [2] Lo svolgimento delle seguenti attività si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall'art. 20 della legge 7-8-1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:

a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, ampliamento, trasformazione o riattivazione di cui alla legge 7-11-1949, n. 857; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 7-8-1990, n. 241;

b) l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'art. 3 della legge 31-7-1956, n. 1002; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 7-8-1990, n. 241;

c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento, di cui all'art. 2 della legge 22-5-1973, n. 269; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 7-8-1990, n. 241.

[3] E' subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio delle seguenti attività, precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali:

a) attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di cui all'art. 2 della legge 5-3-1990, n. 46 e al decreto del Presidente della Repubblica 18-4-1994, n. 392;

b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all'art. 1 della legge 25-1-1994, n. 82;

c) attività di autoriparazione di cui alla legge 5-2-1992, n. 122.

[4] E' subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di grassi alimentari idrogenati e di margarina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13-11-1997, n. 519, precedentemente assoggettato a licenza camerale.

Capo IV

CONFERIMENTI AI COMUNI A SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 23.

CONFERIMENTO DI FUNZIONI AI COMUNI

[1] Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

[2] Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'art. 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'art. 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

[3] Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive.

Art. 24.

PRINCIPI ORGANIZZATIVI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

[1] Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'art. 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.

[2] Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.

[3] I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.

[4] Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.

[5] Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

Art. 25. PROCEDIMENTO

[1] Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.

[2] Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 20, ottavo comma, della legge 15-3-1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:

a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;

b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;

c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;

d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;

e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;

f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'art. 14 della legge 7-8-1990, n. 241, come modificato dalla legge 15-5-1997, n. 127;

g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, quando la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17-8-1942, n. 1150;

h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.

[3] Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 26. AREE INDUSTRIALI E AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE

[1] Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 della legge 23-12-1992, n. 498, e dall'art. 22 della legge 8-6-1990, n. 142, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.

[2] Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al primo comma scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.

Art. 27. ESCLUSIONI

[1] Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del secondo comma dell'art. 25.

Capo V
RICERCA, PRODUZIONE, TRASPORTO
E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA

Art. 28.
DEFINIZIONI

[1] Le funzioni amministrative relative alla materia «energia» concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia.

Art. 29.
FUNZIONI E COMPITI CONSERVATI ALLO STATO

[1] Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge 15-3-1997, n. 59, sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale.

[2] Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

- a) la ricerca scientifica in campo energetico;
- b) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia;
- c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, distribuzione e conservazione dell'energia;
- d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
- e) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
- f) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
- g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5-2-1997, n. 22, nonché le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;
- h) la fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui al primo comma del presente articolo in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nonché le competenze di cui all'art. 18, primo comma, lettere n) ed o), in caso di agevolazioni per le medesime finalità;
- i) salvo quanto previsto nel Capo IV del presente titolo, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;
- l) la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi in mare, nonché la prospezione e ricerca di idrocarburi in terraferma, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria ai sensi delle norme vigenti;
- m) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;
- n) l'attuazione sino al suo esaurimento, del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge 28-11-1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni;
- o) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi;
- p) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.

[3] In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando altresì le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la regione interessata. In mancanza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato decide, in via definitiva, motivatamente.

[4] Le determinazioni di cui alla lettera h) del secondo comma, l'articolazione territoriale dei programmi di ricerca, le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali, nazionali e dell'Unione europea sono adottati sentita la Conferenza unificata.

Art. 30.

CONFERIMENTO DI FUNZIONI ALLE REGIONI

[1] Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'art. 29 o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'art. 31.

[2] Sono attribuiti alle regioni i compiti previsti dagli artt. 12, 14 e 30 della legge 9-1-1991, n. 10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le quali risultino già formalmente impegnati i fondi. Per quanto attiene alle funzioni di cui al medesimo art. 30 della legge n. 10 del 1991 trasferite alle regioni, resta ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'art. 8 della legge 15-3-1997, n. 59.

[3] Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale delle iniziative relative ai progetti dimostrativi di cui all'art. 12 della legge 9-1-1991, n. 10, è affidato alla Conferenza unificata. Le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini dell'ammissibilità delle iniziative al finanziamento da parte delle singole regioni. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni e dei compiti, nonché dei connessi beni e risorse, avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.

[4] Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attività di cui al primo comma del presente articolo e per le finalità della legge 9-1-1991, n. 10, le regioni a statuto ordinario destinano, con le loro leggi di bilancio, almeno la quota dell'1 per cento delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell'art. 3, dodicesimo comma, della legge 28-12-1995, n. 549.

[5] Le regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26-8-1993, n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26-8-1993, n. 412, nei rispettivi territori.

Art. 31.

CONFERIMENTO DI FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI

[1] Sono attribuite agli enti locali, in conformità a quanto disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale.

[2] Sono attribuite in particolare alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni:

- a) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili;
- b) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
- c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.

Capo VI

MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE

Art. 32.

DEFINIZIONI

[1] Le funzioni amministrative relative alla materia «miniere e risorse geotermiche» concernono le attività di ricerca e di coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche ed includono tutte le funzioni connesse con lo svolgimento di tali attività.

Art. 33.

FUNZIONI E COMPITI RISERVATI ALLO STATO

[1] Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

- a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;
- b) l'approvazione di disciplinari-tipo per gli aspetti di interesse statale;
- c) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, ove non siano stabiliti con legge;

- d) la ricerca mineraria, la promozione della ricerca mineraria all'estero, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'industria mineraria;
- e) la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi programmi;
- f) la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite le regioni interessate;
- g) l'inventario delle risorse geotermiche;
- h) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui all'art. 27, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9-4-1959, n. 128, come sostituito dall'art. 20 del decreto legislativo 25-11-1996, n. 624;
- i) la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, ove non siano stabiliti con legge;
- l) la determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale che le regioni devono tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli speciali contributi previsti dalla legislazione statale;
- m) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;
- n) il riconoscimento dell'idoneità dei prodotti esplosivi e la tenuta del relativo elenco.

Art. 34.

CONFERIMENTO DI FUNZIONI ALLE REGIONI

[1] Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle regioni, che le esercitano nell'osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca.

[2] Sono altresì delegate alle regioni le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonché le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma.

[3] Sono delegate alle regioni la concessione o l'erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonché degli ausili disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie.

[4] E' altresì delegata alle regioni la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai sensi dell'art. 33, lettera i).

[5] I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle regioni territorialmente interessate, le quali provvedono altresì alla loro determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'art. 33, lettera c).

[6] Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione all'autorità regionale competente, la quale provvede alla trasmissione dei dati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i compiti di spettanza di questo.

[7] Nulla è innovato quanto agli obblighi di informazione delle imprese nei confronti dei comuni, i quali trasmettono all'autorità regionale le relazioni previste dalla legislazione vigente.

[8] Sono soppressi i pareri di organi consultivi centrali previsti dalla disciplina dei procedimenti relativi a competenze delegate alle regioni ai sensi del presente articolo.

Art. 35.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

[1] Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui all'art. 34 provvedono le regioni, sentiti i comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi regionali in materia.

[2] Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai progetti di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in mare.

Art. 36.

ABROGAZIONI

[1] Dalla data dell'attuazione delle deleghe previste all'art. 34 del presente decreto legislativo sono abrogati gli artt. 44 e 53 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27-5-1991, n. 395.

- omissis -

Si omette il Capo VII relativo all'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Capo VIII

FIERE E MERCATI, E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 39. DEFINIZIONI

[1] Le funzioni amministrative relative alla materia «fiere e mercati» ricomprendono le attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori di beni o di servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi interessati. Quelle relative alla materia «commercio» ricomprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita. Si intendono altresì ricomprese le attività concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio.

Art. 40. FUNZIONI E COMPITI CONSERVATI ALLO STATO

[1] Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

- a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio;
- b) le esposizioni universali;
- c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;
- d) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;
- e) il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale.

[2] Resta fermo quanto previsto dall'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616.

Art. 41. CONFERIMENTO DI FUNZIONI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI

[1] Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato dall'art. 40.

[2] Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti:

- a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;
- b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i comuni interessati;
- c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
- d) le competenze già delegate ai sensi dell'art. 52, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616;
- e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;
- f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;
- g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, manageriale e tecnica per gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616.

[3] Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.

[4] Le regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, primo comma, lettera e).

[5] Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui al presente capo restano in carica gli attuali titolari degli organi degli enti di cui al secondo comma, lettera b).

Art. 42. ABROGAZIONI

[1] Sono abrogate le disposizioni dell'art. 60, decimo comma, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4-8-1988, n. 375, dell'art. 23, sesto comma, del decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4-6-1993, n. 248, dell'art. 10, quarto comma, della legge 25-8-1991, n. 287, nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonché tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto dell'abrogazione delle menzionate disposizioni.

[2] Sono abrogate le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del regio decreto 31-5-1928, n. 1334.

Capo IX TURISMO

Art. 43. DEFINIZIONI

[1] Le funzioni amministrative relative alla materia «turismo ed industria alberghiera», così come definita dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616, concernono ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche.

Art. 44. FUNZIONI E COMPITI CONSERVATI ALLO STATO

[1] Sono conservate allo Stato:

- a) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28-8-1997, n. 281, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria. Prima della sua definitiva adozione, il documento è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è approvato il predetto documento contenente le linee guida;
- b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;
- c) il coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
- d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.

Art. 45. CONFERIMENTO DI FUNZIONI ALLE REGIONI

[1] Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo, come definita nell'art. 43, non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 44.

Art. 46. ABROGAZIONI

[1] Ai sensi dell'art. 4, terzo comma, lettera c), della legge 15-3-1997, n. 59, è abrogato il quinto comma dell'art. 9 della legge 17-5-1983, n. 217.

[2] Nel sesto comma dell'art. 9 della legge 17-5-1983, n. 217, è soppresso il secondo periodo.

[3] Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18-6-1931, n. 773:

a) al primo comma dell'art. 17-bis, aggiunto dall'art. 3 del decreto legislativo 13-7-1994, n. 480, sono soppressi il numero 123 e la virgola successiva;

b) è abrogato l'art. 123.

[4] Sono abrogati gli artt. da 234 a 241 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6-5-1940, n. 635.

[5] Nella tabella C, costituente l'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9-5-1994, n. 407, è soppresso il numero 65.

[6] Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni: a) legge 15-5-1986, n. 192;

b) art. 12 del decreto legge 20-5-1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19-7-1993, n. 237;

c) art. 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616;

d) artt. 13, 14 e 15 della legge 17-5-1983, n. 217.

[7] L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21-4-1994, n. 394, è abrogato. Resta fermo quanto previsto relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per i circhi equestri e le attività di spettacolo viaggiante.

Capo X
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 47.
FUNZIONI E COMPITI CONSERVATI ALLO STATO

[1] Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai sensi del presente titolo, è conservata allo Stato la definizione degli indirizzi generali delle politiche economiche e delle politiche di settore.

[2] Sono conservate, altresì, allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei servizi, nonché le condizioni generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture ricettive.

Art. 48.
CONFERIMENTO DI FUNZIONI ALLE REGIONI

[1] I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:

a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;

b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuate dagli artt. 1 e 2 della legge 21-2-1989, n. 83;

c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti agro-alimentari locali;

e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agro-alimentari, come individuati dall'art. 10, primo comma, del decreto legge 28-5-1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29-7-1981, n. 394;

f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come individuati dall'art. 10, secondo comma, del citato decreto legge n. 251 del 1981;

g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.

[2] Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al primo comma, le regioni possono avvalersi anche dell'ICE e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 49.
AGEVOLAZIONI DI CREDITO

[1] Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie di cui al presente titolo, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.

[2] Rimangono assegnate allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti le funzioni in materia di ordinamento creditizio, di banche e intermediari finanziari, di mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario.

[3] La determinazione dei tassi minimi d'interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell'art. 8 della legge 15-3-1997, n. 59.

[4] Il trasferimento di funzioni di cui al primo comma del presente articolo comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.

Capo XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50.
ACCORPAMENTI E SOPPRESSIONI DI STRUTTURE AMMINISTRATIVE
E STATALI E ATTRIBUZIONE DI BENI E RISORSE

[1] Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici già appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.

[2] Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, commi primo e secondo, della legge 15-3-1997, n. 59, entro il 30 novembre 1998, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire.

[3] La data dei trasferimenti di cui al secondo comma del presente articolo viene stabilita in modo da assicurare che l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel presente titolo decorra dal 1° gennaio 1999, salvo esplicita diversa previsione nel presente titolo.

[4] Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Titolo III

TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Art. 51. OGGETTO

[1] Il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi in tema di «territorio e urbanistica», «protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti», «risorse idriche e difesa del suolo», «viabilità», «opere pubbliche», «trasporti» e «protezione civile».

Capo II

TERRITORIO E URBANISTICA

Sezione I

LINEE FONDAMENTALI DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO NAZIONALE

Art. 52. COMPITI DI RILIEVO NAZIONALE

[1] Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera c), della legge 15-3-1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.

[2] Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con l'Unione europea di cui all'art. 1, quarto comma, lettera e), della legge 15-3-1997, n. 59, in materia di politiche urbane e di assetto territoriale.

[3] I compiti di cui al primo comma del presente articolo sono esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata.

[4] All'art. 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616, la lettera a) è abrogata.

Sezione II

URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E BELLEZZE NATURALI

Art. 53. FUNZIONI SOPPRESSE

[1] Sono o restano sopresse:

a) le funzioni consultive, spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 2 della legge 17-8-1942, n. 1150, sui progetti e le questioni di interesse urbanistico;

- b) le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 5 della legge 17-8-1942, n. 1150, in materia di piani territoriali di coordinamento;
- c) le funzioni relative alla tenuta dell'albo degli esperti di pianificazione;
- d) le residue funzioni statali in materia di piani di ricostruzione;
- e) le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale e regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

Art. 54.

FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO

[1] Sono mantenute allo Stato, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera a) della legge 15-3-1997, n. 59, le funzioni relative:

- a) all'osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni territoriali, con particolare riferimento ai compiti di cui all'art. 52, all'abusivismo edilizio ed al recupero, anche sulla base dei dati forniti dai comuni;
- b) all'indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente, e per quello in corso di elaborazione, al fine di unificare i diversi sistemi per una più agevole lettura dei dati;
- c) alla predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche;
- d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalità di cui alle leggi speciali vigenti nonché alla legge 5-3-1963, n. 366;
- e) alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implicino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato.

[2] Le funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del primo comma sono esercitate di intesa con la Conferenza unificata.

Art. 55.

LOCALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE STATALE

[1] Le procedure di localizzazione delle opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalle regioni e dagli enti locali sono attivate previa presentazione alla regione, ogni anno, da parte dell'amministrazione interessata, di un quadro complessivo delle opere e degli interventi compresi nella propria programmazione triennale, da realizzarsi nel territorio regionale. [2] Nei casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguente all'approvazione di progetti di opere e interventi pubblici, l'amministrazione procedente è tenuta a predisporre, insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali e ambientali dell'opera o dell'intervento e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale.

Art. 56.

FUNZIONI CONFERITE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI

[1] Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 15-3-1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato dalle disposizioni della presente sezione.

Art. 57.

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DI SETTORE

[1] La regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 15 della legge 8-6-1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intesa fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.

[2] In mancanza dell'intesa di cui al primo comma, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.

[3] Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 149, sesto comma, del presente decreto legislativo.

Art. 58.

RIORDINO E SOPPRESSIONE DI STRUTTURE

[1] Nell'ambito del riordino di cui all'art. 9, è ricompresa, in particolare, la direzione generale del coordinamento territoriale presso il Ministero dei lavori pubblici.

Sezione III
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 59.
FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO

[1] Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi: a) alla determinazione dei principi e delle finalità di carattere generale e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali;

b) alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonché degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

c) al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale;

d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa; a tali fini è istituito l'Osservatorio della condizione abitativa;

e) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.

Art. 60.
FUNZIONI CONFERITE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI

[1] Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell'art. 59 e, in particolare, quelle relative:

a) alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore;

b) alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;

c) alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonché alla definizione delle modalità di incentivazione;

d) alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;

e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.

Art. 61.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

[1] Dal 1° gennaio 1999 sono accreditate alle singole regioni le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulle annualità corrisposte dallo Stato alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:

- a) dagli artt. 36, 37 e 38 della legge 5-8-1978, n. 457;
- b) dall'art. 9 del decreto legge 15-12-1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15-2-1980, n. 25;
- c) dai commi quarto ed undicesimo dell'art. 1, dai commi undicesimo e dodicesimo dell'art. 2 e dall'art. 21-quinquies del decreto legge 23-1-1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25-3-1982, n. 94;
- d) dal settimo comma dell'art. 3 del decreto legge 7-2-1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5-4-1985, n. 118;
- e) dal terzo comma dell'art. 22 della legge 11-3-1988, n. 67;
- f) dal primo comma dell'art. 2 della legge 17-2-1992, n. 179.

[2] A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono versate alle regioni secondo la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati:

- a) dagli artt. 36 e 38 della legge 5-8-1978, n. 457;
- b) dall'art. 9 del decreto legge 15-12-1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15-2-1980, n. 25;
- c) dai commi quarto e undicesimo dell'art. 1 e dal dodicesimo comma dell'art. 2 del decreto legge 23-1-1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25-3-1982, n. 94;
- d) dall'art. 3, settimo comma, del decreto legge 7-2-1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5-4-1985, n. 118;
- e) dal terzo comma dell'art. 22 della legge 11-3-1988, n. 67. [3] L'erogazione dei fondi di cui all'art. 10 della legge 14-2-1963, n. 60, attribuiti a ciascuna regione, il cui versamento è stato prorogato dall'art. 22 della legge 11-3-1988, n. 67 e dall'art. 3, ventiquattresimo comma, della legge 8-8-1995, n. 355, è effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuite.

[4] Le regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle annualità di cui al secondo comma e, per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui al terzo comma, per fra fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

- a) art. 1, nono comma, della legge 23-12-1992, n. 498;
 - b) art. 13, ottavo comma, della legge 24-12-1993, n. 537;
 - c) art. 38 della legge 23-12-1994, n. 724;
 - d) art. 1, sessantesimo comma, della legge 28-12-1995, n. 549. [5] Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13 della legge 5-8-1978, n. 457, nonché a quelli dell'art. 18 della legge 17-2-1992, n. 179.
- [6] Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il presente decreto legislativo sono devolute alle regioni contestualmente alla data del trasferimento, con corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato interessati.
- [7] Le risorse statali destinate alle finalità di cui all'art. 59 vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la Conferenza unificata.

Art. 62.

RIORDINO E SOPPRESSIONE DI STRUTTURE

[1] Nell'ambito del riordino di cui all'art. 9, è ricompresa, in particolare, la sezione autonoma per l'edilizia residenziale pubblica della Cassa depositi e prestiti.

[2] Ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera d), della legge 15-3-1997, n. 59, sono soppressi, contestualmente all'avvenuto trasferimento delle competenze, secondo le modalità di cui all'art. 63 del presente decreto legislativo:

- a) il Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) presso il Ministero dei lavori pubblici e il relativo comitato esecutivo;
- b) il Segretariato generale del CER e il centro permanente di documentazione.

Art. 63.

CRITERI E MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO ALLE REGIONI

[1] La competente amministrazione dello Stato propone alla Conferenza Stato-regioni, di cui all'art. 9 della legge 15-3-1997, n. 59, i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni. Raggiunta l'intesa, sono attivati accordi di programma tra la competente amministrazione dello Stato e ciascuna regione per rendere operativo il trasferimento stesso, tenendo conto della necessità di garantire l'efficacia delle procedure in essere.

[2] In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 64.

PATRIMONIO EDILIZIO

[1] Con successivo provvedimento legislativo verrà definito l'assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, fatto salvo quello di proprietà degli enti locali.

Sezione IV

CATASTO, SERVIZI GEOTOPOGRAFICI E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI IMMOBILIARI

Art. 65.

FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO

[1] Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

- a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unità immobiliari urbane;
- b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi degli immobili urbani e dei terreni ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;
- c) alla disciplina dei libri fondiari;
- d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di visure ipotecarie;

- e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonché dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;
- f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali;
- g) al controllo di qualità delle informazioni, e al monitoraggio dei relativi processi di aggiornamento;
- h) alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e consentendo l'accesso ai dati ai soggetti interessati.

Art. 66.

FUNZIONI CONFERITE AGLI ENTI LOCALI

[1] Sono attribuite, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 15-3-1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative:

- a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 65, lettera h);
- b) alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi calamitosi;
- c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili.

[2] Nelle zone montane le funzioni di cui al primo comma possono essere esercitate dalle comunità montane d'intesa con i comuni componenti.

Art. 67.

ORGANISMO TECNICO

[1] Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), g) e h) del primo comma dell'art. 65, e al coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai comuni, si provvede attraverso l'istituzione, con i decreti legislativi di cui all'art. 9 del presente decreto legislativo, di un apposito organismo tecnico, assicurando la partecipazione delle amministrazioni statali e dei comuni.

[2] Alla formazione di mappe e di cartografia catastale e speciale, al rilevamento e aggiornamento topografico, all'elaborazione di osservazioni geodetiche e all'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione, provvedono, per quanto di rispettivo interesse, lo Stato, le regioni, le province e i comuni, anche attraverso alle comunità montane, avvalendosi di norma dell'organismo tecnico di cui al primo comma.

[3] Allo svolgimento dei compiti di cui al primo comma i comuni possono, al fine di contenere le spese, provvedere anche mediante convenzioni con l'organismo tecnico di cui allo stesso primo comma e le amministrazioni che svolgono corrispondenti funzioni a livello centrale.

Capo III

PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, TUTELA DELL'AMBIENTE
DAGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI

Sezione I

FUNZIONI DI CARATTERE GENERALE E DI PROTEZIONE
DELLA FAUNA E DELLA FLORA

Art. 68.

FUNZIONI

[1] E' soppresso il programma triennale per la tutela dell'ambiente (1).

(1) Il programma triennale per la tutela dell'ambiente è regolato dalla legge 28-8-1989, n. 305.

Art. 69.

COMPITI DI RILIEVO NAZIONALE

[1] Ai sensi del quarto comma, lettera c), dell'art. 1 della legge 15-3-1997, n. 59, sono compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli relativi:

- a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative alla tutela dell'ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative necessarie per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale;
 - b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale, nonché alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;
 - c) alla relazione generale sullo stato dell'ambiente;
 - d) alla protezione, alla sicurezza e all'osservazione della qualità dell'ambiente marino;
 - e) alla determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale;
 - f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo ambientale, nelle materie di competenza statale;
 - g) all'esercizio dei poteri statali di cui all'art. 18 della legge 8-7-1986, n. 349;
 - h) all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi e aerei speciali per interventi di tutela dell'ambiente di rilievo nazionale;
 - i) alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai sensi dell'art. 18, terzo comma, della legge 11-2-1992, n. 157;
 - l) all'indicazione delle specie della fauna e della flora terrestre e marine minacciate di estinzione;
 - m) all'autorizzazione in ordine all'importazione e all'esportazione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone;
 - n) all'elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;
 - o) all'adozione della carta della natura;
 - p) alle funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n. 175, come risultano modificate dall'art. 1, ottavo comma, della legge 19-5-1997, n. 137, nonché quelle attualmente esercitate dallo Stato fino all'attuazione degli accordi di programma di cui all'art. 72. [2] Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni, le funzioni relative:
 - a) alla informazione ed educazione ambientale;
 - b) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;
 - c) alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale;
 - d) alla protezione dell'ambiente costiero.
- [3] Sono altresì mantenute allo Stato le attività di vigilanza, sorveglianza, monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al primo comma, ivi comprese le attività di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).
- [4] I compiti di cui al primo comma, lettere b) e p), sono esercitati, sentita la Conferenza unificata e i compiti di cui al primo comma, lettera o) sono esercitati previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Art. 70.

FUNZIONI CONFERITE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI

- [1] Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli artt. 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
- a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
 - b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19-12-1975, n. 874;
 - c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

Art. 71.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

- [1] In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di competenza dello Stato:
- a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più regioni;
 - b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale;
 - c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;
 - d) le opere la cui autorizzazione è di competenza dello Stato. [2] Con atto di indirizzo e coordinamento da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le specifiche categorie di opere, interventi e attività attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle regioni. [3] Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato è subordinato, per ciascuna regione, alla vigenza della legge regionale della VIA, che provvede alla individuazione dell'autorità

competente nell'ambito del sistema delle regioni e delle autonomie locali, ferma restando la distinzione tra autorità competente e soggetto proponente.

Art. 72.

ATTIVITA' A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

[1] Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n. 175, l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonché quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al terzo comma del presente articolo.

[2] Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione.

[3] Il trasferimento di cui al primo comma avviene subordinatamente all'adozione della normativa di cui al secondo comma, previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'art. 3 del decreto legge 4-12-1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21-1-1994, n. 61, e a seguito di accordo di programma tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione.

Art. 73.

ULTERIORI CONFERIMENTI ALLE REGIONI IN CONSEGUENZA DI SOPPRESSIONE DI FUNZIONI STATALI

[1] Sono altresì conferite alle regioni, in conseguenza della soppressione del programma triennale di difesa dell'ambiente ai sensi dell'art. 68 le seguenti funzioni:

- a) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale;
- b) il coordinamento degli interventi ambientali;
- c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.

[2] Qualora l'attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l'iniziativa integrata e coordinata con l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione. [3] E' conferita, previa intesa, alla regione Sardegna l'attuazione di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari di cui all'art. 17, ventesimo comma, della legge 11-3-1988, n. 67. La regione Sardegna succede allo Stato nei rapporti concessori e convenzionali in atto e dispone delle relative risorse finanziarie.

Art. 74.

DISCIPLINA DELLE AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE

[1] L'art. 7 della legge 8-7-1986, n. 349, è abrogato.

[2] Le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori, individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.

[3] Sulla base dell'individuazione di cui al secondo comma, le regioni dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

[4] Le regioni definiscono, per le aree di cui al secondo comma, un piano di risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino ambientale.

[5] Le disposizioni contenute nei precedenti commi da 1 a 4 si applicano anche alle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

[6] Resta salva l'efficacia dei provvedimenti adottati in base all'art. 7 della legge 8-7-1986, n. 349, fino all'emanazione della disciplina regionale e all'adozione dei relativi strumenti di pianificazione.

Art. 75.

RIORDINO DI STRUTTURE

[1] Nell'ambito del riordino di cui all'art. 9 del presente decreto legislativo sono ricompresi in particolare:

- a) il Consiglio nazionale per l'ambiente;
- b) la Consulta per la difesa del mare;
- c) la Commissione scientifica sul commercio internazionale di specie selvatiche di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 7-2-1992, n. 150;

d) la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'art. 3, commi settimo e ottavo, della legge 6-12-1991, n. 394.

Sezione II
PARCHI E RISERVE NATURALI

Art. 76.
FUNZIONI SOPPRESSE

[1] E' soppresso il programma triennale per le aree naturali protette (1).

(1) Il programma triennale per le aree naturali protette è regolato dall'art. 4 della legge 6-12-1991, n. 394 e dalle successive deliberazioni CIPE del 21-12-1993, 18-12-1995 e 21-12-1995.

Art. 77.
COMPITI DI RILIEVO NAZIONALE

[1] Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera c), della legge 15-3-1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6-12-1991, n. 394.

[2] L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.

Art. 78.
FUNZIONI CONFERITE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI

[1] Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette non indicate all'art. 77 sono conferite alle regioni e agli enti locali.

[2] Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali.

Sezione III
INQUINAMENTO DELLE ACQUE

Art. 79.
FUNZIONI SOPPRESSE

[1] Sono soppressi i seguenti piani:

- a) il piano di risanamento del mare Adriatico;
- b) il piano degli interventi della tutela della balneazione;
- c) il piano generale di risanamento delle acque;
- d) il piano generale di risanamento delle acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione.

Art. 80.
COMPITI DI RILIEVO NAZIONALE

[1] Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera c), della legge 15-3-1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i seguenti compiti:

- a) la definizione del piano generale di difesa del mare e della costa marina dall'inquinamento;
- b) l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze nocive che non si possono versare in mare;
- c) la fissazione dei valori limite di emissione delle sostanze e agenti inquinanti e degli obiettivi minimi di qualità dei corpi idrici;
- d) la determinazione dei criteri metodologici generali per la formazione e l'aggiornamento dei catasti degli scarichi e degli elenchi delle acque e delle sostanze pericolose;
- e) la determinazione delle modalità tecniche generali, delle condizioni e dei limiti di utilizzo di prodotti, sostanze e materiali pericolosi;
- f) l'emanazione di norme tecniche generali per la regolamentazione delle attività di smaltimento dei liquami e dei fanghi;

- g) la definizione dei criteri generali e delle metodologie concernenti le attività di rilevamento delle caratteristiche, di misurazione, di campionamento, di analisi e di controllo qualitativo delle acque, ovvero degli scarichi inquinanti nelle medesime;
- h) la determinazione dei criteri metodologici per l'acquisizione e la elaborazione di dati conoscitivi e per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risanamento delle acque da parte delle regioni;
- i) l'elaborazione delle informazioni sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;
- l) l'organizzazione dei dati conoscitivi relativi allo scarico delle sostanze pericolose;
- m) l'elaborazione dei dati informativi sugli scarichi industriali di sostanze pericolose;
- n) la definizione dei criteri generali per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento delle acque;
- o) la individuazione in via generale dei casi in cui si renda necessaria l'installazione di strumenti di controllo in automatico degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose;
- p) la prevenzione e la sorveglianza nonché gli interventi operativi per azioni di inquinamento marino;
- q) la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire la qualità delle acque costiere, l'idoneità alla balneazione nonché l'idoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi;
- r) la definizione di criteri e norme tecniche per la disciplina degli scarichi nelle acque del mare;
- s) l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi e aeromobili.

[2] Restano altresì ferme le attribuzioni relative all'attuazione e alla verifica del piano straordinario di completamento dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di cui all'art. 6 del decreto legge 25-3-1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23-5-1997, n. 135, e successivamente modificato dall'art. 8 della legge 8-10-1997, n. 344, fermo restando che per la programmazione degli ulteriori finanziamenti lo stesso dovrà essere verificato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, per le finalità di cui all'art. 11, terzo comma, della legge 5-1-1994, n. 36.

[3] I programmi specifici di intervento per evitare o eliminare inquinamenti derivanti da fonti significative di sostanze pericolose diverse dalle fonti soggette a regime di valore limite di emissione comunitarie e nazionali sono adottati sulla base di criteri generali stabiliti attraverso intese nella Conferenza unificata.

Art. 81.

FUNZIONI CONFERITE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI

[1] Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli della presente sezione e tra queste, in particolare:

- a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;
- b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura;
- c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulle diffusioni, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
- d) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere.

[2] Sono altresì conferite alle regioni interessate in conseguenza della soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico di cui all'art. 79, primo comma, lettera a), le funzioni di coordinamento, a detti fini, dei piani regionali di risanamento delle acque.

Sezione IV

INQUINAMENTO ACUSTICO, ATMOSFERICO ED ELETTROMAGNETICO

Art. 82.

FUNZIONI SOPPRESSE

[1] E' soppresso il piano nazionale di tutela della qualità dell'aria.

Art. 83.

COMPITI DI RILIEVO NAZIONALE

[1] Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera c), della legge 15-3-1997, n. 59 hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

- a) alla disciplina del monitoraggio della qualità dell'aria: metodi di analisi, criteri di installazione e funzionamento delle stazioni di rilevamento; criteri per la raccolta dei dati;
- b) alla fissazione di valori limite e guida della qualità dell'aria;
- c) alla fissazione delle soglie di attenzione e di allarme;
- d) alla relazione annuale sullo stato di qualità dell'aria;
- e) alla fissazione e aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle emissioni, dei valori minimi e massimi di emissione, metodi di campionamento, criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e criteri di adeguamento degli impianti esistenti;

- f) alla individuazione di aree interregionali nelle quali le emissioni nell'atmosfera o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi, fatto salvo quanto disposto dalla lettera a) del primo comma dell'art. 84;
- g) alla determinazione delle caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti nonché alla fissazione dei limiti del tenore di sostanze inquinanti in essi presenti;
- h) alla determinazione dei criteri per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria;
- i) alla definizione di criteri generali per la redazione degli inventari delle fonti di emissione;
- l) alla fissazione delle prescrizioni tecniche in ordine alle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;
- m) all'accertamento delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e alla disciplina delle revisioni dei veicoli stessi, con riguardo alle emissioni inquinanti;
- n) alla determinazione dei valori limite e di qualità dei criteri di misurazione, dei requisiti acustici, dei criteri di progettazione diretti alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;
- o) al parere dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di intesa con la regione interessata, previsto dall'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n. 203, limitatamente agli impianti di produzione di energia riservati alla competenza dello Stato, ai sensi dell'art. 29 del presente decreto legislativo.
- [2] Le funzioni di cui alle lettere a), b), e), f), h), i) e l) del primo comma sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

Art. 84.

FUNZIONI CONFERITE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI

- [1] Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli artt. 82 e 83 e tra queste, in particolare, le funzioni relative:
- a) all'individuazione di aree regionali o, di intesa tra le regioni interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento;
- b) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
- c) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.

Sezione V GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 85.

FUNZIONI E COMPITI MANTENUTI ALLO STATO

[1] Restano attribuiti allo Stato, in materia di rifiuti, esclusivamente le funzioni e i compiti indicati dal decreto legislativo 5-2-1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8-11-1997, n. 389, nonché quelli già attribuiti allo Stato da specifiche norme di legge relative a rifiuti radioattivi, rifiuti contenenti amianto, olii usati, materiali esplosivi in disuso, pile e accumulatori esausti. Restano ferme le competenze dello Stato previste dagli artt. 22, undicesimo comma, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5-2-1997, n. 22, anche per quanto concerne gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'art. 29 del presente decreto legislativo.

Capo IV RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Art. 86.

GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO

- [1] Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
- [2] I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione e destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino.
- [3] Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definirsi di intesa con la Conferenza Stato-regioni, si terrà conto, ai fini della perequazione tra le diverse regioni, degli introiti di cui al secondo comma, nonché del gettito finanziario collegato alla riscossione diretta degli stessi da parte delle regioni attraverso la possibilità di accensioni di mutui.

Art. 87.
APPROVAZIONE DEI PIANI DI BACINO

[1] Ai fini dell'approvazione dei piani di bacino sono soppressi i pareri attribuiti dalla legge 18-5-1989, n. 183, al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla Conferenza Stato - regioni.

Art. 88.
COMPITI DI RILIEVO NAZIONALE

[1] Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera c), della legge 15-3-1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

- a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
- b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo;
- c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;
- d) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;
- e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;
- f) alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
- g) alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;
- h) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 della legge 5-1-1994, n. 36;
- i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, primo comma, della legge 5-1-1994, n. 36, nonché ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;
- l) alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;
- m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici;
- n) ai compiti fissati dall'art. 17 della legge 5-1-1994, n. 36, in particolare alla adozione delle iniziative per la realizzazione delle opere e degli interventi di trasferimento di acqua;
- o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'art. 30 della legge 5-1-1994, n. 36, fermo restando quanto disposto dall'art. 29, terzo comma;
- p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneità, a parità di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti dall'art. 1 della legge 5-1-1994, n. 36;
- q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto dall'art. 5 della legge 5-1-1994, n. 36;
- r) alla definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico;
- s) alle attività di vigilanza e controllo indicate dagli artt. 21 e 22 della legge 5-1-1994, n. 36;
- t) all'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali;
- u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle regioni delle autorità di bacino di rilievo interregionale di cui all'art. 15, quarto comma, della legge 18-5-1989, n. 183, nonché dei poteri sostitutivi di cui agli artt. 18, secondo comma, 19, terzo comma, e 20, quarto comma della stessa legge;
- v) all'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle **dighe** di sbarramento e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacità di invaso;
- z) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;
- aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste;
- bb) alla vigilanza sull'Ente autonomo acquedotto pugliese.

[2] Le funzioni di cui al primo comma sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che sono esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni.

Art. 89.
FUNZIONI CONFERITE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI

[1] Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 15-3-1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'art. 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:

- a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
- b) alle **dighe** non comprese tra quelle indicate all'art. 91, primo comma;
- c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25-7-1904, n. 523 e al regio decreto 9-12-1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
- d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
- e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
- f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'art. 8 della legge 5-1-1994, n. 37;
- g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11-12-1933, n. 1775;
- h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
- i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 29, terzo comma, del presente decreto legislativo;
- l) alla nomina di regolatori per il ritardo delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'art. 43, terzo comma, del testo unico approvato con regio decreto 11-12-1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più regioni la nomina dovrà avvenire di intesa tra queste ultime.

[2] Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'art. 3 della legge 5-1-1994, n. 36, le concessioni di cui al primo comma, lettera i), del presente articolo che interessino più regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento è rimesso allo Stato.

[3] Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al primo comma, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.

[4] Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.

[5] Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di più regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalità, anche organizzative, di gestione.

Art. 90.

ATTIVITA' PRIVATE SOSTITUTIVE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

[1] Con decreto del Presidente della Repubblica, si stabilisce la classificazione delle opere di sbarramento, delle **dighe** di ritenuta e delle traverse, individuando quelle per le quali l'approvazione tecnica può essere sostituita da una dichiarazione del progettista che asseveri la rispondenza alla normativa tecnica della progettazione e della costruzione.

Art. 91.

REGISTRO ITALIANO **DIGHE** - RID

[1] Ai sensi dell'art. 3, lettera d), della legge 15-3-1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe (1) - RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'art. 1, primo comma, del decreto legge 8-8-1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21-10-1994, n. 584.

(1) Vedi D.P.R. 24-1-1991, n. 85.

[2] Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle **dighe** di loro competenza e richiedere altresì consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle **dighe**, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati.

[3] Ai sensi dell'art. 11 della legge 15-3-1997, n. 59, con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovrà prevedersi adeguata rappresentanza regionale.

Art. 92. RIORDINO DI STRUTTURE

[1] Nell'ambito del riordino di cui all'art. 9, sono ricompresi in particolare:

- a) gli uffici del Ministero dei lavori pubblici competenti in materie di acque e difesa del suolo;
- b) il Magistrato per il Po e l'ufficio del genio civile per il Po di Parma;
- c) l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano;
- d) il Magistrato alle acque di Venezia, definendone le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

[2] Con decreti da emanarsi ai sensi dell'art. 9 del presente decreto legislativo, si provvede, previa intesa con la Conferenza unificata, al riordino degli organismi e delle strutture operanti nel settore della difesa del suolo nonché all'adeguamento delle procedure di intesa e leale cooperazione tra lo Stato e le regioni previste dalla legge 18-5-1989, n. 183, in conformità ai principi e agli obiettivi nella stessa stabiliti.

[3] Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge 15-3-1997, n. 59, si provvede al riordino del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[4] Gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali sono trasferiti alle regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia.

Capo V OPERE PUBBLICHE

Art. 93. FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO

[1] Sono mantenute allo Stato le funzioni relative: a) alla responsabilità dell'attuazione dei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato membro, escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;

b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche relative a organi costituzionali o di rilievo costituzionale o internazionale;

c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;

d) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria;

e) alla programmazione, alla localizzazione e al finanziamento della realizzazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato, nel rispetto delle competenze conferite alle regioni e agli enti locali e fatte salve le procedure di localizzazione e quanto previsto dall'art. 55;

f) alla regolamentazione e alla vigilanza relativamente al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;

g) ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;

h) alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti delle opere di competenza statale ai sensi del presente articolo.

[2] Resta ferma la ripartizione di competenze prevista dalle vigenti leggi relativamente agli interventi per il Giubileo del 2000 e per Roma capitale.

[3] Sono, altresì, mantenute allo Stato le funzioni attualmente attribuite all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e all'Osservatorio dei lavori pubblici.

[4] Le funzioni di cui alle lettere e), g) e h) del primo comma sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

Art. 94. FUNZIONI CONFERITE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI

[1] Ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 15-3-1997, n. 59, sono delegate alle regioni le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di

cui all'art. 1, terzo comma, della medesima legge n. 59, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi delle lettere c), d), e) ed f) dell'art. 93 del presente decreto legislativo. Tali opere comprendono gli interventi di ripristino in seguito ad eventi bellici o calamità naturali.

[2] Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente indicate nelle disposizioni dell'art. 93 e del primo comma del presente articolo sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

- a) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
- b) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;
- c) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di rispettiva competenza;
- d) l'edilizia di culto;
- e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;
- f) le funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dall'art. 23, primo comma, della legge 27-12-1997, n. 449.

Art. 95.

INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE IN AREE URBANE E METROPOLITANE

[1] Fatto salvo quanto disposto dalla lettera d) del primo comma dell'art. 54 e dalla lettera f) del primo comma dell'art. 93, la realizzazione delle opere di cui al primo comma dell'art. 94 dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane è delegata alle città metropolitane ovvero, in mancanza, al comune capoluogo per le opere da realizzarsi nel territorio comunale e alla provincia per le opere da realizzarsi nel restante territorio dell'area urbana o metropolitana interessata.

[2] Ai soggetti di cui al primo comma spetta, per i territori di rispettiva competenza, il coordinamento generale degli interventi relativi ad opere di competenza dello Stato, della regione e degli enti locali.

[3] La programmazione generale degli interventi di cui al primo comma è definita in sede di commissioni presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composte da un pari numero di rappresentanti dello Stato e di rappresentanti della regione e della città metropolitana o, in assenza, del comune capoluogo e della provincia. La composizione e i compiti di tali commissioni sono definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 96.

RIORDINO DI STRUTTURE

[1] Nell'ambito del riordino di cui all'art. 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:

- a) il Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- c) la direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici;
- d) gli uffici del genio civile per le opere marittime;
- e) la direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali;
- f) i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

[2] Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile per le zone terremotate di Palermo, Trapani e Agrigento istituite con la legge 5-2-1970, n. 21.

Capo VI VIABILITA'

Art. 97.

FUNZIONI SOPPRESSE

[1] Sono soppresse le funzioni amministrative relative:

- a) alla classificazione delle infrastrutture viarie di grande comunicazione di cui all'art. 1 della legge 12-8-1982, n. 531;
- b) all'elaborazione del piano decennale di grande comunicazione di cui all'art. 2 della legge 12-8-1982, n. 531;
- c) alla definizione dei piani di priorità di intervento nell'ambito del piano decennale prevista dall'art. 4 della legge 12-8-1982, n. 531;
- d) agli interventi per il Frejus, concernenti i lavori, l'assunzione di partecipazioni, e l'erogazione di contributi, previsti dall'art. 6 della legge 12-8-1982, n. 531;

- e) all'unificazione dei sistemi di esazione dei pedaggi autostradali, di cui all'art. 14 della legge 12-8-1982, n. 531;
- f) alla contribuzione al fabbisogno del Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 15, primo comma, della legge 12-8-1982, n. 531;
- g) al riordino del sistema delle tariffe di pedaggio in concomitanza con la predisposizione del piano decennale, di cui all'art. 15, settimo comma, della legge 12-8-1982, n. 531;
- h) alla relazione al Parlamento di cui all'art. 15, ottavo comma, della legge 12-8-1982, n. 531;
- i) alla definizione del programma triennale di interventi nell'ambito del piano decennale di cui all'art. 6 della legge 3-10-1985, n. 526;
- l) alla partecipazione in società per azioni con sede in Italia aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione di autostrade in territorio estero, nel limite del 10 per cento del capitale, di cui all'art. 4 della legge 28-12-1982, n. 966;
- m) al versamento dei contributi trentennali a carico dello Stato non ancora versati alle concessionarie, di cui all'art. 8, primo comma, della legge 28-3-1968, n. 385;
- n) all'affidamento a trattativa privata a professionisti del compito di redigere progetti per un periodo di 3 anni di cui all'art. 9 della legge 3-10-1985, n. 526;
- o) alla predisposizione di un elenco delle strade statali e delle autostrade di cui all'art. 2, lettera f), della legge 7-2-1961, n. 59;
- p) alla predisposizione di una relazione di carattere tecnico-economico sull'attività svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici di cui all'art. 2, lettera h), della legge 7-2-1961, n. 59;
- q) alla costituzione di speciali uffici periferici di vigilanza sulla costruzione di autostrade o sull'esecuzione di lavori eccezionali di cui all'art. 24, secondo comma, della legge 7-2-1961, n. 59;
- r) alla concessione della garanzia per mutui e obbligazioni contratti da società concessionarie di cui all'art. 3 della legge 24-7-1961, n. 729, e all'art. 1 della legge 28-3-1968, n. 382.

Art. 98.

FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO

[1] Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

- a) alla pianificazione pluriennale della viabilità e alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;
- b) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;
- c) alla regolamentazione della circolazione, anche ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30-4-1992, n. 285, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale;
- d) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete nazionale;
- e) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30-4-1992, n. 285;
- f) alla informazione dell'opinione pubblica con finalità prevenzionali ed educative ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30-4-1992, n. 285;
- g) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo 30-4-1992, n. 285;
- h) alle funzioni di indirizzo in materia di prevenzione degli incidenti, di sicurezza ed informazione stradale e di telematica applicata ai trasporti, anche mediante iniziative su scala nazionale;
- i) alla funzione di regolamentazione della circolazione veicolare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30-4-1992, n. 285, per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militare.

[2] All'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, attraverso intese nella Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento delle intese nel termine suddetto, si provvede nei successivi sessanta giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri.

[3] Sono, in particolare, mantenute allo Stato, in materia di strade e autostrade costituenti la rete nazionale, le funzioni relative:

- a) alla determinazione delle tariffe autostradali e ai criteri di determinazione dei piani finanziari delle società concessionarie;
- b) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;
- c) all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade;
- d) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade e delle autostrade, sia direttamente sia in concessione;

e) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe, e alla stipula delle relative convenzioni;
f) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla esposizione della pubblicità.

[4] La Conferenza unificata esprime parere in materia di pianificazione pluriennale della viabilità e di programmazione per la gestione e il miglioramento della rete autostradale e stradale d'interesse nazionale. La programmazione delle reti stradali interregionali avviene tramite accordi tra le regioni interessate, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dalla Conferenza unificata.

Art. 99.

FUNZIONI CONFERITE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI

[1] Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 15-3-1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli del presente capo e tra queste, in particolare, le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite.

[2] La progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade di cui al primo comma può essere affidata temporaneamente, dagli enti territoriali cui la funzione viene conferita, all'Ente nazionale per le strade (ANAS), sulla base di specifici accordi.

[3] Sono, in particolare, trasferite alle regioni le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria. Sono attribuite alle province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale, secondo le modalità e i criteri fissati dalle leggi regionali.

[4] Alle funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale si provvede mediante accordi di programma tra le regioni interessate.

Art. 100.

RIORDINO DI STRUTTURE

[1] Nell'ambito del riordino di cui all'art. 9 del presente decreto legislativo è ricompreso, in particolare, l'ANAS.

Art. 101.

TRASFERIMENTO DELLE STRADE NON COMPRESSE NELLA RETE AUTOSTRADALE E STRADALE NAZIONALE

[1] Le strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'art. 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, sono trasferite, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 98, secondo comma, del presente decreto legislativo, al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui all'art. 4, primo comma, della legge 15-3-1997, n. 59, al demanio degli enti locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime.

[2] In seguito al trasferimento di cui al primo comma spetta alle regioni o agli enti locali titolari delle strade la determinazione dei criteri e la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite, secondo i principi definiti con atto di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 8 della legge 15-3-1997, n. 59.

Capo VII TRASPORTI

Art. 102.

FUNZIONI SOPPRESSE

[1] Sono soppresse le funzioni amministrative relative:

- a) all'approvazione degli organici delle ferrovie in concessione;
- b) all'approvazione degli organici delle gestioni governative e dei bilanci delle stesse, all'approvazione dei modelli di contratti, alla nomina dei consigli di disciplina;
- c) all'autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali; d) al rilascio delle concessioni alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni;
- e) al rilascio di nulla osta alla nomina del direttore di esercizio di metropolitane e tramvie;
- f) al rilascio di nulla osta per uniformi e segni distintivi;
- g) al piano poliennale di escavazione dei porti di cui all'art. 26 della legge 28-1-1994, n. 84;

h) al rilascio delle autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi, a far data dal 1° gennaio 2001.

Art. 103.
FUNZIONI AFFIDATE A SOGGETTI PRIVATI

[1] Sono svolte da soggetti privati le attività relative:

- a) all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale; la certificazione della conferma di validità viene effettuata con le modalità di cui all'art. 126, quinto comma, del decreto legislativo 30-4-1992, n. 285;
- b) alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da soggetti pubblici nel settore dei trasporti, da parte delle Poste italiane s.p.a., delle banche e dei concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28-1-1988, n. 43.

Art. 104.
FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO

[1] Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

- a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti;
- b) a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale, come individuati dall'art. 3 del decreto legislativo 19-11-1997, n. 422;
- c) alle competenze di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19-11-1997, n. 422;
- d) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, ferroviari, automobilistici, e dei trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;
- e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 4, primo comma, lettera b), del decreto legislativo 19-11-1997, n. 422;
- f) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarità di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale;
- g) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;
- h) alle funzioni attinenti alla programmazione realizzata previa intesa con le regioni degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale;
- i) agli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla legge 23-12-1997, n. 454;
- l) al rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi sino alla data del 1° gennaio 2001;
- m) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza di cui all'art. 1, quarto comma, e art. 7, settimo comma, della legge 23-12-1997, n. 454;
- n) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non comprese fra quelle previste dal decreto legislativo 19-11-1997, n. 422;
- o) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti;
- p) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano navale (RINA) e alla vigilanza sul RINA, l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e la Lega navale italiana;
- q) ai compiti di polizia stradale di cui agli artt. 11 e 12 del decreto legislativo 30-4-1992, n. 285;
- r) ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi Maggiore e Lugano;
- s) alla classificazione dei porti; alla pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali, nei porti di rilievo nazionale e internazionale;
- t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto; alla sicurezza della navigazione interna;
- u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unità da diporto;
- v) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;
- z) alla bonifica delle vie di navigazione;
- aa) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo denominato VTS;
- bb) alla programmazione, costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse nazionale;
- cc) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli aeronautici (brevetti e abilitazioni), nonché alla disciplina delle scuole di formazione marittima e del rilascio dei titoli professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti psico-fisici della gente di mare;
- dd) alla disciplina della sicurezza del volo;
- ee) alle funzioni dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e del dipartimento dell'aviazione civile previste dall'art. 2 del decreto legislativo 25-7-1997, n. 250;
- ff) alla programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

- gg) alla pianificazione degli interventi per sostenere la trasformazione delle compagnie portuali, anche in relazione agli organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni;
- hh) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
- ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi;
- ll) al rilascio di patenti e di certificati di abilitazione professionale e di loro duplicati e aggiornamenti;
- mm) alla immatricolazione e registrazione della proprietà dei veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli;
- nn) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del terzo comma dell'art. 105, del presente decreto legislativo, nonché alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate;
- oo) al rilascio di certificati e contrassegni di circolazione per ciclomotori;
- pp) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia.

Art. 105.

FUNZIONI CONFERITE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI

[1] Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28-1-1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Tra le funzioni di cui al primo comma sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:

- a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza;
- b) al rifornimento idrico delle isole;
- c) all'estimo navale;
- d) alla disciplina della navigazione interna;
- e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
- f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;
- g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;
- h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
- i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera g) del primo comma dell'art. 104 del presente decreto legislativo;
- l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21-12-1995.

[3] Sono attribuite alle province, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge 15-3-1997, n. 59, le funzioni relative:

- a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
- b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
- c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
- d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
- e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
- f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
- g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
- h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.

[4] Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge 15-3-1997, n. 59, le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.

[5] In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19-11-1997, n. 422.

[6] Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.

[7] L'attività di escavazione dei fondali dei porti è svolta dalle autorità portuali o, in mancanza, è conferita alle regioni. Alla predetta attività si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.

Art. 106.

RIORDINO E SOPPRESSIONE DI STRUTTURE

[1] Nell'ambito del riordino di cui all'art. 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di trasporti e demanio marittimo e, in particolare:

- a) il comitato centrale e i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori;
- b) gli uffici della Motorizzazione civile e i centri prova autoveicoli;
- c) la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;
- d) la Direzione generale del demanio marittimo.

[2] E' soppresso il Servizio escavazione porti (1). Il relativo personale, è trasferito ai sensi del secondo comma dell'art. 9, per essere impiegato nelle mansioni relative alla funzioni di cui alla lettera z) del primo comma dell'art. 104 e alle lettera e) del secondo comma dell'art. 105.

(1) Il Servizio escavazioni porti è regolato dal D.M. 16-5-1996, n. 379.

Capo VIII

PROTEZIONE CIVILE

Art. 107.

FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO

[1] Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera c), della legge 15-3-1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

- a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;
- b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, primo comma, lettera c), della legge 24-2-1992, n. 225;
- c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);
- d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'art. 8, primo comma, della legge 24-2-1992, n. 225;
- e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali;
- f) alle funzioni operative riguardanti:
 - 1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;
 - 2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, primo comma, lettera c), della legge 24-2-1992, n. 225 e la loro attuazione;
 - 3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
 - 4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;
- g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici.

[2] Le funzioni di cui alle lettere a), d), e) e al numero 1) della lettera f) del primo comma, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.

Art. 108.

FUNZIONI CONFERITE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI

[1] Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'art. 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

- 1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

- 2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, primo comma, lettera b), della legge 24-2-1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, primo comma, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
- 4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
- 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del primo comma dell'art. 107;
- 6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14-2-1992, n. 185;
- 7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;
 - b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
 - 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
 - 2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
 - 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, primo comma, lettera b), della legge 24-2-1992, n. 225;
 - c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
 - 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
 - 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
 - 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8-6-1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
 - 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
 - 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
 - 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Art. 109.

RIORDINO DI STRUTTURE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

[1] Nell'ambito del riordino di cui all'art. 9, sono ricompresi, in particolare:

- a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;
- b) il Comitato operativo della protezione civile.

[2] Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge 15-3-1997, n. 59, si provvede al riordino delle seguenti strutture:

- a) Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno;
- b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 110.

RIORDINO DELL'ANPA

[1] Ai sensi dell'art. 11 della legge 15-3-1997, n. 59, sono ridefiniti gli organi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) prevedendo il coinvolgimento delle regioni, ai fini di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale.

Art. 111.

SERVIZIO METEOROLOGICO NAZIONALE DISTRIBUITO

[1] Per lo svolgimento di compiti conoscitivi tecnico-scientifici ed operativi nel campo della meteorologia, è istituito, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera c), della legge 15-3-1997, n. 59, il Servizio meteorologico

nazionale distribuito, cui è riconosciuta autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa, costituito dagli organi statali competenti in materia e dalle regioni ovvero da organismi regionali da esse designati.

[2] Con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'art. 11 della legge 15-3-1997, n. 59, sono definiti la composizione ed i compiti del consiglio direttivo del Servizio meteorologico nazionale distribuito con la presenza paritetica di rappresentanti degli organismi statali competenti e delle regioni ovvero degli organismi regionali, nonché del comitato scientifico costituito da esperti nella materia designati dalla Conferenza unificata su proposta del consiglio direttivo. Con i medesimi decreti è disciplinata l'organizzazione del servizio che sarà comunque articolato per ogni regione da un servizio meteorologico operativo coadiuvato da un ente tecnico centrale.

Titolo IV

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

Capo I TUTELA DELLA SALUTE

Art. 112. OGGETTO

[1] Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in tema di «salute umana» e di «sanità veterinaria». [2] Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato. [3] Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti:

- a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;
- b) la procreazione umana naturale ed assistita;
- c) i rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie, di cui al decreto legislativo 5-2-1997, n. 22;
- d) la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di cui al decreto legislativo 17-3-1995, n. 230;
- e) la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27-3-1992, n. 257;
- f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di plasmaderivati ed i trapianti;
- g) la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizozie di dimensioni nazionali o internazionali;
- h) la farmacovigilanza e farmacoepidemiologia nonché la rapida allerta sui prodotti irregolari;
- i) l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente di microrganismi geneticamente modificati.

- omissis -

Si omettono i restanti articoli 113÷127 di carattere prettamente amministrativo e sanitario.

Capo II SERVIZI SOCIALI

Art. 128. OGGETTO E DEFINIZIONI

[1] Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei «servizi sociali».

[2] Ai sensi del presente decreto legislativo, per «servizi sociali» si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

- omissis -

Si omettono i restanti articoli 128÷134 sulla definizione delle competenze e invalidi civili.

Capo III ISTRUZIONE SCOLASTICA

Art. 135. OGGETTO

[1] Il presente Capo ha come oggetto la programmazione e la gestione amministrativa del servizio scolastico, fatto salvo il trasferimento di compiti alle istituzioni scolastiche previsto dall'art. 21 della legge 15-3-1997, n. 59.

Art. 136. DEFINIZIONI

[1] Agli effetti del presente decreto legislativo, per programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico si intende l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione.

[2] Tra le funzioni e i compiti di cui al primo comma sono compresi, tra l'altro:

- a) la programmazione della rete scolastica;
- b) l'attività di provvista delle risorse finanziarie e di personale;
- c) l'autorizzazione, il controllo e la vigilanza relativi ai vari soggetti ed organismi, pubblici e privati, operanti nel settore;
- d) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla base dell'esperienza quotidiana del concreto funzionamento del servizio, le correlate iniziative di segnalazione e di proposta;
- e) l'adozione, nel quadro dell'organizzazione generale ed in attuazione degli obiettivi determinati dalle autorità preposte al governo del servizio, di tutte le misure di organizzazione amministrativa necessarie per il suo migliore andamento.

Art. 137. COMPETENZE DELLO STATO

[1] Restano allo Stato, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera a), della legge 15-3-1997, n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'art. 138, terzo comma, del presente decreto legislativo.

[2] Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18-4-1994, n. 389.

Art. 138. DELEGHE ALLE REGIONI

[1] Ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:

- a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
- c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
- d) la determinazione del calendario scolastico;
- e) i contributi alle scuole non statali;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

[2] La delega delle funzioni di cui al primo comma opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'art. 7 della legge 15-3-1997, n. 59.

[3] Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale di danza, all'accademia nazionale d'arte drammatica, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.

Art. 139. TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE ED AI COMUNI

[1] Salvo quanto previsto dall'art. 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

- a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

[2] I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

- a) educazione degli adulti;
- b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione; d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
- e) interventi perequativi;
- f) interventi integrativi di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

[3] La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.

- omissis -

Si omette l'intero Capo IV sulla formazione professionale.

Capo V

BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Art. 148.

DEFINIZIONI

[1] Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per: a) «beni culturali», quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demotnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge;

b) «beni ambientali», quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali;

c) «tutela», ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;

d) «gestione», ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione;

e) «valorizzazione», ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione;

f) «attività culturali», quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte;

g) «promozione», ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali.

Art. 149.

FUNZIONI RISERVATE ALLO STATO

[1] Ai sensi dell'art. 1, terzo comma, lettera d), della legge 15-3-1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale è contenuta nella legge 1-6-1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30-9-1963, n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni.

[2] Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono all'attività di conservazione dei beni culturali.

[3] Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e compiti:

a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;

b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;

c) controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;

d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche archeologiche;

e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico;

- f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie di servizio, di tutti gli altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilità in forza di legge o di altro titolo;
- g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole interesse storico, nonché le competenze in materia di consultabilità dei documenti archivistici;
- h) le ulteriori competenze previste dalla legge 1-6-1939, n. 1089, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30-9-1963, n. 1409, e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela di cui all'art. 148 del presente decreto legislativo.
- [4] Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera a), della legge 15-3-1997, n. 59, le seguenti funzioni e compiti:
- a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/1992 del Consiglio del 9-12-1992 e successive modificazioni;
- b) le attività dirette al recupero dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15-3-1993;
- c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;
- d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali nonché la determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico-scientifico, ferma restando l'autonomia delle università;
- e) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;
- f) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnico - scientifica di restauro.
- [5] Le regioni, le province e i comuni possono formulare proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, lettere a) ed e), del presente articolo, nonché ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione. Lo Stato può rinunciare all'acquisto ai sensi dell'art. 31 della legge 1-6-1939, n. 1089, trasferendo alla regione, provincia o comune interessati la relativa facoltà.
- [6] Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616, come modificato dalla legge 8-8-1985, n. 431.

Art. 150. LA GESTIONE

- [1] Una commissione paritetica, composta da cinque rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e da cinque rappresentanti degli enti territoriali designati dalla Conferenza unificata, individua, ai sensi dell'art. 17, comma 131, della legge 15-5-1997, n. 127, i musei o altri beni culturali statali la cui gestione rimane allo Stato e quelli per i quali essa è trasferita, secondo il principio di sussidiarietà, alle regioni, alle province o ai comuni.
- [2] La commissione è presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un Sottosegretario da lui delegato e conclude i lavori entro due anni con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco dei musei o altri beni culturali di cui al primo comma.
- [3] La Commissione entro un anno dal suo insediamento formula una proposta di elenco sulla quale le commissioni di cui all'art. 154 esprimono parere.
- [4] Il trasferimento della gestione ai sensi del primo comma, salve le funzioni e i compiti di tutela riservati allo Stato, riguarda, in particolare, l'autonomo esercizio delle attività concernenti:
- a) l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale, i servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;
- b) la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni, lo sviluppo delle raccolte museali;
- c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'art. 152, terzo comma;
- [5] Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge 15-3-1997, n. 59, si provvede al trasferimento alle regioni, alle province o ai comuni della gestione dei musei o altri beni culturali indicati nell'elenco di cui al secondo comma del presente articolo, nonché all'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire e loro ripartizione tra le regioni e tra regioni, province e comuni.
- [6] Con proprio decreto il Ministro per i beni culturali e ambientali definisce i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio delle attività trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza e la prevenzione dei rischi. Con apposito protocollo tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e l'ente locale cui è trasferita la gestione possono essere individuate ulteriori attività da trasferire.
- [7] Le regioni provvedono, con proprie norme, alla organizzazione, al funzionamento ed al sostegno dei musei o degli altri beni culturali la cui gestione è stata trasferita ai sensi del presente decreto legislativo.

[8] Ai fini dell'individuazione di eventuali modifiche dell'elenco di cui al secondo comma, la commissione paritetica può essere ricostituita, su iniziativa del Ministro per i beni culturali e ambientali o della Conferenza unificata, entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco medesimo. La commissione svolge i propri lavori con le procedure di cui al presente articolo e le conclude entro un anno dalla ricostituzione.

Art. 151.

BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI UNIVERSITARIE

[1] Le università possono richiedere il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimento, il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula con le università apposita convenzione, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Nell'ambito della convenzione sono anche individuati i beni del patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato.

Art. 152.

LA VALORIZZAZIONE

[1] Lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera c), della legge 15-3-1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli artt. 154 e 155 del presente decreto legislativo.

[2] Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui al predetto art. 154.

[3] Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attività concernenti:

- a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore;
- b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
- c) la fruizione agevolata dei beni da parte della categorie meno favorite;
- d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca;
- e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;
- f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati;
- g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;
- h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

Art. 153.

LA PROMOZIONE

[1] Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle attività culturali. Ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera c), della legge 15-3-1977, n. 59, la promozione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli artt. 154 e 155 del presente decreto legislativo.

[2] Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui all'art. 154.

[3] Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le attività concernenti:

- a) gli interventi di sostegno alle attività culturali mediante ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro gestione;
- b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore diffusione;
- c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree territoriali;
- d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative alla istruzione scolastica e alla formazione professionale;
- e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione.

Art. 154.

COMMISSIONI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

[1] E' istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati:

- a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
- b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica;
- c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;
- d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;
- e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.

[2] I componenti di cui al primo comma, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.

[3] Il presidente della commissione è scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 155.

FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

[1] Ciascuna commissione, ai fini della definizione del programma nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati.

[2] La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:

- a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al primo comma;
- b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

- omissis -

Si omette l'intero Capo VI relativo allo spettacolo.

Capo VII SPORT

Art. 157.

COMPETENZE IN MATERIA DI SPORT

[1] L'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica di cui all'art. 1, commi quarto e quinto, del decreto legge 3-1-1987, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6-3-1987, n. 65, e successive modificazioni, è trasferita alle regioni. I relativi criteri e parametri sono definiti dall'autorità di governo competente, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Conferenza unificata.

[2] Il riparto dei fondi è effettuato dall'autorità di governo competente con le modalità di cui al primo comma. E' soppressa la commissione tecnica di cui all'art. 1, commi quarto e quinto, della legge 6-3-1987, n. 65.

[3] Resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI di cui alla legge 16-2-1942, n. 426, e successive modificazioni e sull'Istituto per il credito sportivo di cui alla legge 24-12-1957, n. 1295.

[4] Con regolamento di cui all'art. 7, terzo comma, della legge 15-3-1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto per il credito sportivo, anche garantendo una adeguata presenza nell'organo di amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.

Titolo V

POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE

E REGIME AUTORIZZATORIO

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO

Art. 158.

OGGETTO

[1] Il presente titolo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia «polizia amministrativa regionale e locale».

[2] Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla sub-delega, ricomprende anche l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa.

Art. 159. DEFINIZIONI

[1] Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

[2] Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui all'art. 1, terzo comma, lettera l), della legge 15-3-1997, n. 59, concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.

Art. 160. COMPETENZE DELLO STATO

[1] Ai sensi dell'art. 1, commi terzo e quarto, e dell'art. 3, primo comma, lettera a), della legge 15-3-1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle materie elencate nel predetto terzo comma dell'art. 1 e quelli relativi ai compiti di rilievo nazionale di cui al predetto quarto comma del medesimo art. 1.

[2] L'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla legge 1-4-1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, che individua, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia.

Art. 161. CONFERIMENTI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI

[1] Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, secondo le modalità e le regole fissate dal presente Titolo, tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite, salvo le riserve allo Stato di cui all'art. 160.

Art. 162. TRASFERIMENTI ALLE REGIONI

[1] E' trasferito alle regioni, in particolare, il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30-4-1992, n. 285. Del provvedimento è tempestivamente informata l'autorità di pubblica sicurezza.

[2] Il servizio di polizia regionale e locale è disciplinato dalle leggi regionali e dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei principi di cui al Titolo V della Parte II della Costituzione e della legislazione statale nelle materie alla stessa riservate.

Art. 163. TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI

[1] Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'art. 161 del presente decreto legislativo.

[2] Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da taglio e da punto, di cui all'art. 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18-6-1931, n. 773, e all'art. 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6-5-1940, n. 635;

b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'art. 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

- c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare alloggio per mercede, di cui all'art. 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'art. 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;
- e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19-3-1956, n. 302;
- f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'art. 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'art. 9 del decreto legislativo 30-4-1992, n. 285;
- g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore di tiro, di cui all'art. 31 della legge 18-4-1975, n. 110;
- h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all'art. 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

[3] Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

- a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'art. 27 della legge 11-2-1992, n. 157;
- b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'art. 31 del regio decreto 8-10-1931, n. 1604, e all'art. 22 della legge 14-7-1965, n. 963;
- c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30-4-1992, n. 285.

[4] Dei provvedimenti di cui al secondo comma, lettere a), e), f) e g), e di cui al terzo comma è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 164. ABROGAZIONE DI NORME

[1] Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge 13-12-1928, n. 3086, nonché il riferimento alla legge medesima contenuto nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26-4-1992, n. 300;
- b) l'art. 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18-6-1931, n. 773, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza;
- c) l'art. 19, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616;
- d) l'art. 19, quarto comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616, nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'art. 19, primo comma, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all'art. 19, primo comma, numero 14), in materia di registrazione per mestieri ambulanti; all'art. 19, primo comma, numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati;
- e) agli artt. 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di attestazione dell'attività di fabbricazione e commercio di pellicole cinematografiche;
- f) l'art. 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.

[2] E' altresì abrogato il quinto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616, nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del primo comma dello stesso art. 19.

[3] Nell'art. 68, primo comma, del più volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le parole «rappresentazioni cinematografiche e teatrali» sono abrogate.